

Esente da bollo (art. 82, 5 comma, D. Lgs. 3/07/2017 n. 117)

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE
"MUSICEDU APS"

Oggi, lunedì 15 maggio 2023, alle ore 11:00, in Milano, via Del Turchino n. 8, cap 20137, presso la sede sociale si è riunita, in forma totalitaria, l'assemblea dell'associazione MUSICEDU APS (la "Associazione"), per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Modifiche dello statuto
2. Varie ed eventuali

Assume la presidenza, Francesco Sessa, il quale nomina Donato Brienza, che accetta, quale Segretario.

Il Presidente constata che sono fisicamente presenti nel luogo dell'adunanza, oltre a sé e il Segretario, tutti gli associati sig.ri Piero Chianura, Carmelo Farinella, Massimiliano Pontrelli, Maurizio Nardini e Antonella Zenga e che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Constatato quanto precede, il Presidente dichiara quindi la presente Assemblea regolarmente riunita e validamente costituita in forma totalitaria ai sensi di legge e di Statuto per discutere e deliberare sui temi posti all'ordine del giorno.

* * *

Aperta l'adunanza, in relazione al **primo punto all'ordine del giorno**, prende la parola il Presidente, il quale illustra ai presenti la necessità di procedere alla modifica dello Statuto dell'Associazione al fine di adeguare le vigenti previsioni statutarie alle disposizioni del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore, d'ora in avanti "CTS") così come richiesto con Nota del competente Settore (Fascicolo 8.5/2023/975) con la quale sono stati mossi rilievi sugli articoli 6, 8 e 15 dello Statuto. Il Presidente precisa che nulla osta all'accoglimento dei rilievi e che pertanto è necessario deliberare in merito al fine di consentire il completamento del procedimento d'iscrizione dell'Associazione presso il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Il Presidente dopo aver dato lettura della comunicazione propone quindi, di adottare il nuovo testo degli artt. 6 "Diritti e doveri dei soci", 8 "L'Assemblea" e 15 - "Scioglimento" dello Statuto al fine di recepire l'invito a:

- a) garantire il diritto di voto per i minorenni;
- b) indicare un quorum “rafforzato” per le delibere assembleari aventi ad oggetto modifiche dello Statuto;
- c) precisare che allo scioglimento dell'Associazione la devoluzione del patrimonio dovrà avvenire esclusivamente in favore di Enti del Terzo settore.

L'Assemblea dopo esauritivo dibattito, con il voto favorevole di tutti i presenti

Delibera

di recepire le richieste modifiche e conseguentemente di adottare il nuovo testo degli articoli 6 “Diritti e doveri dei soci”, 8 “L'Assemblea” e 15 “Scioglimento” del vigente Statuto riformulati nel modo seguente:

“Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci, sia maggiorenni sia minorenni, hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e votare nelle assemblee;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.”

“Art. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie che possono svolgersi sia in presenza sia on line. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati, sia maggiorenni sia minorenni, in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una

delega.

Il diritto di voto dei soci minorenni sarà esercitato dagli esercenti la potestà genitoriale.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da re-capitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente (fisicamente o on line) o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima sia in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza con il voto favorevole espresso dai presenti.

Per le delibere sulle modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.”

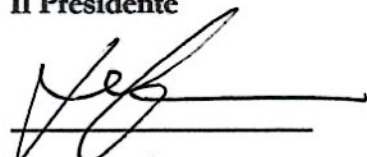
"Art. 15 - Scioglimento

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS, Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

Tutti i beni residui saranno devoluti solo a favore di Enti del Terzo Settore aventi analoga attività/finalità previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge."

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 12.00, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente


Francesco Sessa

Il Segretario


Donato Brienza

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale I di Milano
Ufficio Territoriale di Milano 4
Registrato il 23/05/2023
Serie 3 No 1316
Versati Euro EJF NTE
Di cui Imp. di Bollo EJF NTE

IL FUNZIONARIO
Gabriella Morra

Firma su delega della Direttrice provinciale
Angela Calco'

STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
MUSICEDU APS

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi della legge nazionale 6 giugno 2016 n.106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (e successive modificazioni) l'Associazione MUSICEDU di Promozione Sociale (acronimo APS), Ente del Terzo Settore (acronimo ETS) con sede in Milano, via del Turchino n. 8, presso l'abitazione del Signor Piero Chianura (socio fondatore).

L'Associazione è regolata anche dalle disposizioni del Titolo I, Cap. III, art. 36 e segg. del Codice civile, nonché del presente Statuto (quale sua parte integrante e sostanziale) e dal Codice del Terzo Settore (e successive modificazioni) e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività istituzionali

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a: "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo".

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone come scopo:

- a) la diffusione della musica in forma di pratica e di fruizione ad ogni livello e in ogni ambiente, scolastico ed extra-scolastico, come parte integrante della formazione della persona, della sua crescita individuale e sociale, del miglioramento della qualità della vita e del benessere umano e professionale, anche mediante la musicoterapia o mediante altre pratiche che utilizzano i suoni per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti;
- b) la formazione e l'aggiornamento come strumenti per lo sviluppo e la valorizzazione delle professionalità afferenti all'ambito educativo-musicale ed ai temi della creatività con particolare attenzione alla promozione della cultura dell'inclusione;
- c) la ricerca scientifica intorno alle tematiche dell'esperienza e dell'educazione musicale ed in generale ai temi della creatività e dell'innovazione di strumenti e di progetti;
- d) la diffusione della conoscenza degli strumenti musicali classici e moderni, anche mediante l'organizzazione e la produzione di eventi pubblici dedicati;
- e) la valorizzazione del sapere e dell'artigianalità dei mestieri d'arte legati alla produzione degli strumenti musicali e delle metodologie lavorative di questo ambito;
- f) l'organizzazione e la produzione di eventi pubblici volti ad agevolare l'aggregazione sociale intergenerazionale attraverso la musica;
- g) lo svolgimento di ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e

gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3 - Risorse economiche e loro gestione

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Ai Soci, ai membri del Comitato Direttivo, al Tesoriere e ai componenti dell'organo di controllo che prestano la propria attività lavorativa attivamente a favore dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà disporre di erogare un rimborso delle spese (documentate) per lo svolgimento di un preciso e specifico incarico precedentemente delegato e/o un compenso per lo svolgimento di un determinato incarico/mansione, se le condizioni economiche dell'Associazione lo consentono.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 3 mesi dal sollecito;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci, sia maggiorenni sia minorenni, hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e votare nelle assemblee;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
- il Collegio dei Probiviri (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie che possono svolgersi sia in presenza sia on line. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati, sia maggiorenni sia minorenni, in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

Il diritto di voto dei soci minorenni sarà esercitato dagli esercenti la potestà genitoriale.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente (fisicamente o on line) o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima sia in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza con il voto favorevole espresso dai presenti.

Per le delibere sulle modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 10 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 6 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 11 - Tesoriere

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese, la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano l'esercizio. Ha poteri di firma sui depositi e conti intestati alla MUSICEDU APS presso Istituti Bancari o l'Amministrazione Postale, nonché è autorizzato a compiere le pratiche necessarie per l'apertura di uno o più Conti Correnti Bancari e per la fornitura di una o più carte di credito (e/o prepagata) intestata all'Associazione. In caso di impedimento o indisponibilità è sostituito dal Rappresentante Legale dell'Associazione oppure da un Consigliere designato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, che ne esercita le mansioni, assumendo i medesimi poteri di firma.

Art. 12 - Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, oppure il Revisore dei Conti Unico, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo-finanziario ed è composto da 3 membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, eletti dall'Assemblea anche fra i non associati.

Il Collegio, oppure il Revisore dei Conti Unico, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 13 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dall'Assemblea degli Associati entro 30 giorni. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 14 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Il Collegio è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 membri scelti dall'Assemblea degli Associati tra i soci fondatori o anche tra i soci più vecchi in termini di adesione all'Associazione e che non ricoprano altre cariche sociali.

Il Collegio dei Probiviri interpreta le norme statutarie e regolamentari di competenza e fornisce pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione. Emette, ove richiesto, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti, secondo le sue competenze. Dirime, nell'ambito di propria competenza, le controversie insorte tra i soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra organi dirigenti.

I componenti del Collegio dei Probiviri hanno diritto di partecipare alle riunioni degli organismi consiliari su cui hanno giurisdizione.

Il Collegio dei probiviri rimane in carica per 3 anni e la loro elezione non può coincidere con l'elezione dell'organo direttivo.

Art. 15 - Scioglimento

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS, Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi

anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

Tutti i beni residui saranno devoluti solo a favore di Enti del Terzo Settore aventi analoga attività/finalità previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.16 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Milano lì 23 maggio 2023